



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con  
il Ministro della Salute*

- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di seguito d.lgs. n. 81 del 2008;
- VISTO** l'articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale all'articolo 88, del d.lgs. n. 81 del 2008 ha aggiunto il comma 2-bis che prevede: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.
- SENTITA** la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, alle riunioni del 25 settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014;
- CONSIDERATE** le particolari esigenze connesse allo svolgimento delle attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e delle manifestazioni fieristiche;
- CONSIDERATA** l'opportunità di fornire specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche.

03/11/2014

DECRETA

il 22/07/2014 in GU. 08/08/2014

# *Di cosa stiamo parlando?*

*Non stiamo parlando del palco  
per la festa parrocchiale...*



<http://www.kerigma.info/>

*... e neanche del palco per il  
concertino della scuola*



## Articolo 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività:
  - a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
  - b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
  - c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
  - d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.





Tralicci



Max 2m



## ESCLUSIONI



Stativi  
Max 6 m



Torri  
Max 8m




***Stiamo parlando di qualcosa che nulla ha da invidiare alla complessità di un ponte o di un'altra grande opera di ingegneria civile..***



03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo









*... con tempi di costruzione  
che sono quelli di un garage  
prefabbricato...*



<http://www.onlywood.it>


03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo

***Dobbiamo partire da qui:***




***12 dicembre 2011, ore 13.30***




03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo



03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo




03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo


12 dicembre 2011

Ore 14.00  
muore  
Francesco  
Pinna



03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo



**Christina Aguilera & Justin Timberlake - Atlantic City – 2003**

***solo ... 1.000.000 \$ di danni e 3 feriti lievi***

03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo



## **Rocklahoma - Oklahoma - 2008**

03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo



## **Elton John - Mexico City – 2010**

03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo



## **Peter Frampton - Oklahoma - 2010**

03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo



## **A R Rahman - Michigan - 2010**

U3/11/2014


Ing. Michele Bertoldo



**2008 Evolution Festival a Milano**  
concerto degli In Flames

03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo



05 marzo 2012

*Crolla il palco in  
allestimento del  
concerto di  
Laura Pausini a  
Reggio Calabria:  
muore operaio*

**Un operaio**, Matteo Armellini di 31 anni di **Roma**, e' morto ed altri due sono rimasti feriti in modo non grave nel **crollo di parte del palco che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Laura Pausini** al Palacalafiore di Reggio **Calabria**. Armellini **era impegnato a fissare le illuminazioni** insieme ad alcuni colleghi quando la struttura sovrastante il palco, crollando lo ha colpito, uccidendolo

03/11/2014


Ing. Michele Bertoldo

---

**16 giugno 2012**

**Toronto, Canada, crolla il palco dei Radiohead: 1 morto e 3 feriti**

È l'ennesimo caso. Un altro concerto, un momento che dovrebbe essere di gioia, si trasforma in tragedia, con un morto e tre feriti per il crollo di un palco



03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo



**RISCHIO CROLLI PER I PALCHI**  
Il palco del concerto di Laura Pausini dopo il crollo della struttura all'interno Palacalaffiore, Reggio Calabria. A destra un concerto allo stadio di San Siro



Lettera dell'Azienda sanitaria al Comune: situazione precaria sia per i lavoratori che per gli spettatori

# Boss, concerto a rischio

Allarme dell'Asl: «Gravi carenze di sicurezza dai locali agli stadi»

Paolo Ferrari

Allarme rosso per il concerto di Bruce Springsteen a San Siro. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica, Susanna Cantoni, ha chiesto un incontro con il Comune per discutere delle «gravi carenze di sicurezza», che spesso emergono dai controlli all'interno di tea-

prossimo 7 giugno, c'è proprio il Boss, già alle prese negli anni scorsi con una pioggia di segnalazioni e minacce di ricorso per aver sfiorato di una ventina di minuti rispetto all'orario di chiusura.

La Asl parla di una «situazione precaria, in termini di sicurezza, sia per i lavoratori che per

gli spettatori». In una lettera inviata al sindaco Pisapia e all'assessore Granelli, il direttore generale dell'azienda, Walter Locatelli, ha sottolineato come «i recenti tragici eventi accaduti durante la fase di montaggio di palchi e strutture per pubblici spettacoli» abbiano messo in evidenza, ol-

tre alla «pericolosità», anche «la mancanza di un quadro normativo di riferimento chiaro ed esauriente». Insomma, secondo la Asl occorre definire con chiarezza chi debba esprimersi sulla sicurezza delle strutture e delle attrezzature. In attesa di una risposta, ha avviato una serie di controlli,

molto spesso ostacolati dagli stessi organizzatori. «I tecnici - ha spiegato Cantoni - hanno constatato che le strutture che ospitano gli eventi sono spesso sprovviste dei nulla-osta di agibilità necessari e che la commissione comunale di vigilanza si trova nelle condizioni di autorizzare con provve-

«S  
ne  
«S  
la  
a  
to  
re  
C  
f  
r  
p  
«M  
ce  
p  
e  
har  
vin  
fest  
che  
der:  
M  
n  
«Si  
picc  
non  
verc  
E  
pe  
«S-f

## ***Tipologia dei principali rischi:***

- *perdita di stabilità della struttura per cedimento di una sua parte o ribaltamento come corpo rigido*
- *errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio, comportanti il rischio di caduta dall'alto del lavoratore*
- *errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio, comportanti il rischio di caduta dall'alto di gravi con schiacciamento del lavoratore*

*But the show must go on*



03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo

# La sicurezza del pubblico

La Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo è tenuta ad effettuare le valutazioni, anche mediante sopralluoghi, per garantire la **sicurezza del pubblico**

... gli artisti?

... e gli operai  
di cantiere?



# Locali di Pubblico Spettacolo

**T.U.L.P.S.**

Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773 Articoli 68 , 69 , **80**

**Regio Decreto  
6 Maggio 1940 n° 635**  
Regolamento di attuazione del  
T.U.L.P.S. Articoli 141,142,.....148

**Circolare M.I. n° 16 del 15/2/1951**  
Norme di sicurezza per la  
costruzione, l' esercizio ..... Locali  
di Pubblico Spettacolo in genere.

**D.P.R. 24 Luglio 1977 n° 616**  
( Attuazione della delega di cui all' art.  
1 della L. 22/7/1975m n° 382)  
Funzioni di Polizia Urbana e Rurale ai  
Comuni

**D.P.R. 28.5.2001 n° 311**  
Regolamento di semplificazione....  
( Articolo 4 , Pubblico Spettacolo)

**D.M. 20 maggio 1992 n. 569**  
Regolamento per gli edifici storici e  
artistici destinati a musei, gallerie  
esposizioni e mostre

**D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418**  
Regolamento concernente norme di  
sicurezza antincendio per gli edifici di  
interesse storico-artistico destinati a  
biblioteche ed archivi

**Ministero dell' Interno  
D.M. 19 agosto 1996**  
Regola tecnica di prevenzione incendi  
Per la progettazione, la costruzione ed  
esercizio dei Locali di Trattenimento e  
di Pubblico Spettacolo

**Ministero dell' Interno  
D.M. 18 marzo 1996**  
Norma di sicurezza per la  
costruzione e l' esercizio degli  
impianti sportivi

**Ministero dell' Interno  
D.M. 6 giugno 2005**  
Modifiche e integrazioni al D.M. 18  
marzo 1996

**Ministero dell' Interno  
D.M. 18 maggio 2007**  
Norme di sicurezza per le attività di  
spettacolo viaggiante

**Carichi sospesi**  
Nota Ministero dell' Interno  
1 aprile 2011

**D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151**  
Regolamento recante semplificazione  
della disciplina dei procedimenti  
relativi alla prevenzione degli incendi

# Attribuzione di competenza

Tipologia	Commissione Comunale	Commissione Provinciale
A) locali cinematografici e teatrali	< = 1300 spettatori	>1300 spettatori
B) spettacoli viaggianti	< = 1300 spettatori	>1300 spettatori
C) altri locali di pubblico spettacolo	< = 5000 spettatori	>5000 spettatori
D) parchi di divertimento e per attrezzature meccaniche o elettromeccaniche	< = livelli di sollecitazione fisiche sugli spettatori o pubblico indicati con decreto del M.I. di concerto con Min. Salute	> livelli di sollecitazione fisiche sugli spettatori o pubblico indicati con decreto del M.I. di concerto con Min. Salute
E) Impianti sportivi	< = 5000 spettatori	>5000 spettatori

- Per attività < = 200 persone le **verifiche** della commissione sono sostituite da relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo professionale attestante la rispondenza del locale alle Regole Tecniche stabilite con Decreto del Ministero degli Interni

- Gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, già in possesso di agibilità in data non anteriore a 2 anni, sono esonerati a richiedere nuova verifica , fatto salvo le circostanze definite nel comma 3 dell' art. 4 del D.P.R.311/01

# La sicurezza del pubblico

La Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo è tenuta ad effettuare le valutazioni, anche mediante sopralluoghi, per garantire la **sicurezza del pubblico**

... gli artisti?

... e gli operai  
di cantiere?





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministro della Salute*

- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di seguito d.lgs. n. 81 del 2008;
- VISTO** l’articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale all’articolo 88, del d.lgs. n. 81 del 2008 ha aggiunto il comma 2-bis che prevede: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”.
- SENTITA** la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, alle riunioni del 25 settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014;
- CONSIDERATE** le particolari esigenze connesse allo svolgimento delle attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e delle manifestazioni fieristiche;
- CONSIDERATA** l’opportunità di fornire specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche.

il 22/07/2014 in GU. 08/08/2014

DECRETA

## Ricordatevi del

Articolo 1  
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, non operano per le attività:
  - a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
  - b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
  - c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
  - d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

## Articolo 2 Particolari esigenze

1. Per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di seguito indicate:
  - a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
  - b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
  - c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
  - d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
  - e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
  - f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
  - g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

## Articolo 3 Applicazioni del Capo I del Titolo IV dell' '81

1. Cantiere: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all'art. 1, c. 2 (montaggio e smontaggio di opere temporanee, .....
2. Committente: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all'art. 1, c.2, indipendentemente da frazionamenti di realizzazione
3. Il committente o RdL deve acquisire le informazioni dell' Allegato I
4. Il committente o RdL prende in considerazione il solo PSC ( No Fascicolo )
5. No nominatici del CSP e CSE nel cartello di cantiere
6. Verifica idoneità tecnico professionale: CCIAA, DURC, autocertificazione requisiti allegato XVII dell'81.
7. Solo per imprese straniere ok con dichiarazione allegato II
8. NO dich. organico medio e NO invio NP all'amministrazione concedente
9. In assenza di PSC, NO sospensione titolo abilitativo
10. CSP sempre anche se lavori liberi da PdC e < 100mila€
11. PSC e POS messi a disposizione dei RLS prima dell'inizio lavori (no 10gg prima)
12. RLS di sito produttivo

## Articolo 4 Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008

Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2:

Attrezzature x lavori in quota e ponteggi opere provvisionali

- a) ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
- b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;
- c) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l'obbligo di formazione di cui all'allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.

Formazione e addestram. su funi

## **Allegato I – Informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea**

Le informazioni minime concernenti il sito di installazione dell'opera temporanea sono di seguito riportate:

- a) dimensioni del luogo di installazione dell'opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l'opera temporanea e le relative attrezzature;
- b) portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall'opera temporanea;
- c) portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature;
- d) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità;
- e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra.

**Allegato II – Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_, individuato a mezzo documento: \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante della impresa \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, anche ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA:**

1. che il personale che utilizzerà per i lavori sarà il seguente:

- a) nome, cognome e data e luogo di nascita .....
- b) nome, cognome e data e luogo di nascita .....
- c) .....

2. che tutti i lavoratori di cui al punto 1 hanno svolto corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità con la vigente normativa;

3. che in ordine al personale di cui al punto 1 è stato ottemperato ogni obbligo in materia di salute e sicurezza conformemente alla vigente normativa;

4. che tutti i lavoratori di cui al punto 1 sono a conoscenza delle procedure aziendali utilizzate per la realizzazione delle attività di cui ai lavori e hanno la competenza professionale per applicarle.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

TIMBRO (O INDICAZIONE DELL'AZIENDA) E FIRMA

\_\_\_\_\_

## Allegato III – Contenuti minimi dei PSC e del POS

1. NO PSS
2. In riferimento all'organizzazione del cantiere: NO analisi indicazione della dislocazione degli impianti di cantiere e delle zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
3. In riferimento alle lavorazioni, fasi e sottofasi, NO rischi: seppellimento in scavi; ordigni bellici; lavori in gallerie; demolizioni o manutenzioni; incendio o esplosione; rumore; sostanze chimiche.
4. Nella stima dei costi della sicurezza: NO mezzi e servizi di prevenzione collettiva
5. Per AA.LL.PP. NO costi senza PSC
6. Liquidazione SAL, NO approvazione del CSE di costi sicurezza
7. Il PSC è redatto da tavole esplicative di progetto senza profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche
8. Il PSC in riferimento all'area di cantiere, l'analisi degli elementi essenziali dell'allegato I, va fatta in relazione: caratteristiche dell'area, eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e quelli che il cantiere comporta per l'area circostante
9. Per il cronoprogramma dei lavori non si fa più riferimento a quello dei LLPP
10. Nel POS tra gli elementi da considerare c'è l'elenco degli apprestamenti utilizzati in cantiere e non più ponteggi, ponti su ruote a torre, macchine e impianti usati in cantiere

### **Allegato III.1 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell'allegato XV del d.l.gs. n. 81 del 2008**

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, i contenuti minimi dell'allegato XV.1 del d.l.gs. n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:

a) il punto 1. è sostituito con il seguente:

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti; passerelle; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; recinzioni di cantiere;

b) il punto 2 è sostituito con il seguente:

2. Le attrezzature comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo.

## Articolo 10

### Monitoraggio e pubblicazione

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero della Salute, provvede al monitoraggio della applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.



## *Il Ministro dell'Interno*

Prot. n. 1689 – SG 205/4

Roma, 1 aprile 2011

Oggetto: **Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e della sicurezza dei carichi sospesi.**

*Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica*

.....

Negli ultimi anni si è registrata una **ampia casistica di incidenti dovuti al collasso di strutture fisse o temporanee per sovraccarico o non corretto montaggio di carichi sospesi, tutti contrassegnati da conseguenze gravi, in alcuni casi mortali, che hanno interessato anche il nostro Paese.**

.....

03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo



## *Il Ministro dell'Interno*

Prot. n. 1689 – SG 205/4

Roma, 1 aprile 2011

Oggetto: Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e della sicurezza dei carichi sospesi.

.....

Deve inoltre evidenziarsi che, nella prassi, un **fattore di criticità** nella verifica degli elementi in discorso, può essere rappresentato dalla **distanza temporale** intercorrente, in taluni casi, **fra la fase di progettazione iniziale e il momento di effettiva realizzazione dell'allestimento**, e dalla possibilità di disporre di una documentazione tecnica completa e aggiornata sulle modifiche intervenute fino all'ultimazione dell'allestimento medesimo

.....

03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo



# *Il Ministro dell'Interno*

Prot. n. 1689 – SG 205/4

Roma, 1 aprile 2011


Oggetto: **Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e della sicurezza dei carichi sospesi.**

Al fine di verificare la "**solidità e la sicurezza**" di un "locale" di pubblico spettacolo in relazione ai carichi sospesi e alle strutture fisse o temporanee destinate all'ancoraggio degli stessi, **può farsi riferimento a quanto disposto** dalle norme sulla sicurezza delle costruzioni (in particolare, dal D.M. 14 gennaio 2008, recante le nuove norme tecniche per le costruzioni) e **dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.).**

**CARICO SOSPESO FISSO :** carico sospeso vincolato ad uno o più punti di una struttura superiore od inferiore ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;

**CARICO SOSPESO AD UN ORGANO DI SOLLEVAMENTO:** carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento

**CARICO SOSPESO DINAMICO** carico sospeso vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni;




DOCUMENTAZIONE TECNICA illustrativa la PRESENZA, la TIPOLOGIA e la CONSISTENZA dei carichi sospesi, a firma di TECNICO QUALIFICATO

SCHEMI dei sistemi di sospensione/appendimento EVIDENZIANTI, ove presenti, i SISTEMI COMPLESSI (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i CARICHI DINAMICI (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali MOTORI, a firma di tecnico qualificato;

LEGENDA :


- A - Struttura di sostegno
- B - Vincolo di collegamento
- C - Collegamento principale
- D - Collegamento di sicurezza
- E - Motore/paranco (eventuale)
- F - Vincolo di collegamento
- G - Carico




## Criticità:

1. Acquisizione delle informazioni sugli eventi che si tengono nell'area di competenza delle AUSL ai fini programmare l'attività di vigilanza richiesta dal PNE
2. Interazione tra attività dell'Igiene Pubblica e la Sicurezza sul Lavoro
3. Attività di vigilanza da effettuare con tempistica sia per quanto riguarda la brevità di programmazione sia per quanto riguarda la immediatezza di azioni di prevenzione ed eventuali prescrizioni e in orari inusuali
4. Difficoltà ad individuare il Committente e la filiera degli obblighi e responsabilità
5. Non adeguata formazione degli operatori AUSL e CSE
6. Imprese e lavoratori stranieri
7. Formazione specifica del preposto e del responsabile tecnico delle OT (Direttore Tecnico nella circolare in uscita e Tecnico Abilitato già previsto nella Circ. Min. Intero 1/04/2011 sui sicurezza strutturale dei carichi sospesi)
8. Vincoli temporali ristretti nelle tappe dei concerti che non sono definite in funzione delle distanza dei siti e della complessità delle strutture da realizzare
9. Assenza di adeguamenti strutturali dei siti dove abitualmente vengono effettuati gli spettacoli .....

## TIPOLOGIA LOCATION



## PROPRIETA'



## **Circolare Ministeriale in via di emanazione**



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



**COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE  
DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Indirizzi operativi tecnico-organizzativi  
per l'allestimento e la gestione  
delle Opere Temporanee OT e delle attrezzature  
da impiegare nella produzione e realizzazione  
di spettacoli ed eventi simili**

# Circolare Ministeriale in via di emanazione

## INDICE

Prefazione

Premessa

- Scopo e campo di applicazione
  - Definizioni
  - Disposizioni legislative e normative applicabili
  - Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità
  - Requisiti formativi
  - Luogo/sito dello spettacolo/evento o simili
  - Tipologie di opere provvisorie
  - Progettazione delle opere temporanee
  - Individuazione delle fasi di realizzazione dell'evento, figure coinvolte, criticità e interferenze, misure di protezione e prevenzione
10. Attività di controllo e manutenzione degli elementi delle opere provvisorie, delle attrezzature e degli impianti. Dichiarazione di corretto montaggio
  11. Utilizzo dell'opera provvisoria durante lo spettacolo o eventi simili
  12. Impiego di attrezzature ed impianti
  13. Gestione delle emergenze durante il montaggio, smontaggio, trasformazione e cenni su aspetti particolari della gestione delle stesse durante lo spettacolo o eventi simili
  14. Allegati (esempio PSC e POS)

## ***Terminologia del settore***

### **– Opere Temporanee (OT)**

**Palco:** è l'OT sopra cui si svolge l'azione teatrale / esibizione. Il palco, realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale, è generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza) e dotato o meno di elementi di copertura. Se esistente, la copertura (detta “***ground support***”) viene realizzata in opera a terra ed è portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o motorizzati; essa può essere *utilizzata per il supporto delle attrezzature audio, video e luci.*

Il palco è solitamente dotato di zavorre o altri sistemi di ancoraggio.

Gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici vengono sollevati ed appesi alla copertura o altro per mezzo di una travatura reticolare denominata “***americana***”. Tale travatura reticolare, realizzata generalmente in alluminio, è montata su supporti mobili (motorizzati o non, ad argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la movimentazione in senso verticale.

La pedana può anche essere semovente ovvero dotata di ruote (detto “***rolling stage***”) per consentire la contemporaneità di più fasi di lavoro. Questo sistema è utilizzato in ambienti indoor e permette di separare l'area di appendimento delle strutture dall'area di allestimento della pedana e degli strumenti.

## **2.2 – Principali soggetti**

### **2.2.1 - Produzione artistica**

*È “l’artista che realizza lo show vero e proprio, ossia il “prodotto finale”, programmato e sostanzialmente uguale in ogni tappa del tour. In tale ambito sono ricompresi il cantante, il suo gruppo o band, il corpo di ballo, il regista, i tecnici audio, i tecnici luci, il progettista, il coreografo, lo scenografo, i truccatori, la sarta, il responsabile della sicurezza, ecc.” (cfr. con Circolare MLPS n. 37/0010312/MA003.004 del 01.06.12).*

### **2.2.1 - Produttore**

Soggetto responsabile degli aspetti gestionali, organizzativi e finanziari dell’evento ed è il titolare dell’attività/evento. La sua attività ha carattere imprenditoriale.

### **2.2.2 - Produttore Esecutivo**

Per conto del Produttore, coordina e verifica ogni aspetto dell’evento e della sua progettazione per assicurarne la congruità con le premesse artistico-creative, tecniche ed economiche che lo hanno ispirato.

### **2.2.3 - Direttore di Produzione**

### **2.2.4 – Produzione locale (“Local promoter”)**

### **2.2.5 - Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**

....

## **Definizioni di addetti e mansioni**

**– Addetti con mansioni relativamente agli impianti elettrici, luci e audio: Eletttricista per lo spettacolo / tecnico luci; Aiuto elettricista; Dimmerista; Light designer; Fonico; Sound designer (progettista del suono); Tecnico audio di palco (“*backliner*”)**

**- Manodopera non specializzata: Manovale, Facchino (anche “stagehand”);**

**- Manodopera specializzata: Macchinista; Operaio arrampicatore; Scaffolder (“skaff”); Rigger (Head rigger, Ground rigger, Up-Rigger)**

Fasi della progettazione della sicurezza nell'ambito di una tournée straniera

## Cantieri temporanei e mobili per spettacoli musicali

Produzioni italiane

**CSP partecipa nella fase di primo allestimento (data 0)**

**PSC unico**  
- CSP nominato per tutto il tour  
- Diversi CSE nelle diverse date

Modifica del **PSC** in riferimento alla specifica **venue**

Produzioni straniere

### **CSP/CSE:**

- Acquisisce ed analizza i documenti del progetto di allestimento;
- Acquisisce informazioni operative con eventuale visita cantiere in data europea;
- Concorda con il Site Coordinator la soluzione alle problematiche della venue italiana;
- Verifica con gli Enti di controllo la gestione delle problematiche particolari non riconducibili agli articolati di Legge.

**PSC - bilingue**

**Grazie  
x  
l'attenzione**



03/11/2014

Ing. Michele Bertoldo